

COMUNE DI CAPO D'ORLANDO **(Provincia di Messina)**

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Approvato con delibera di C.C n. 30 del 21/05/2004

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai Comuni, giusto quanto previsto dagli artt. 3, 7 e 7/bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Leg.vo 18.08.2000, n. 267, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei Regolamenti Comunali, delle Ordinanze Sindacali e dei Dirigenti Responsabili delle Aree, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 54 comma 2° del medesimo Testo Unico, o in violazione al Codice Penale.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi.
3. I Dirigenti dell'Area, ciascuno per le rispettive competenze, devono assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle norme dei Regolamenti Comunali, delle Ordinanze Sindacali e dei Dirigenti Responsabili delle Aree, anche mediante informazione ed aggiornamenti sul sito internet del comune.

Art. 2 – APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma regolamentare divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.
2. Le norme contenute nei Regolamenti si applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati.

3. Alle violazioni dei Regolamenti Comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24/11/81 n. 689 e successive modifiche, integrate dalle norme del presente Regolamento.
4. In caso di contrasto tra disposizioni di Legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.

Art. 3 – DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi, in misura diversa, per le singole fattispecie in relazione alla loro gravità, o in misura fissa per tutte le violazioni.
2. Qualora la sanzione edittale non sia prevista e salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00).

Art. 4 – CAUSA DI NON PUNIBILITA' E DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA'

1. Per le violazioni a norme dei Regolamenti Comunali ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Non può essere assoggettato a sanzioni chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggior età, o non aveva in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
3. Nei casi previsti dal secondo comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
4. Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
5. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il Pubblico Ufficiale che ha dato l'ordine.

Art. 5 – CONCORSO E SOLIDARIETA'

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di essa soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento. Il

concorso sussiste allorché più soggetti cooperano alla produzione di un evento illecito ed agiscono con la consapevolezza dell'apporto da essi arrecato al risultato finale.

2. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

Art. 6 – NON TRASMISSIBILITA' DELL'OBBLIGAZIONE

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.
2. La norma del 1° comma non si applica alle sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste da misure ripristinatorie dal successivo art.11.

Art. 7 – ATTI DI ACCERTAMENTO

1. Gli Ufficiali, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e i Funzionari Comunali a cui spetta il controllo dell'osservanza delle disposizioni dei Regolamenti Comunali possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, nei limiti e nelle forme previste dalla vigente normativa, assumere informazioni e procedere ad accessi, ispezioni e verifiche di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione utile all'accertamento.

Art. 8 – CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

1. Per la violazione di una disposizione di un Regolamento Comunale alla quale si correla una sanzione amministrativa è redatto un verbale di accertamento.
2. Il verbale di accertamento deve contenere:
 - a) l'indicazione della data, ora e luogo della redazione del verbale;
 - b) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento della violazione in caso di contestazione non immediata;
 - c) le generalità e la qualifica del verbalizzante;

- d) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido;
 - e) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo degli eventuali mezzi impiegati;
 - f) l'indicazione delle norme o dei precetti che si assumono violati;
 - g) le eventuali dichiarazioni liberamente prese dall'autore della violazione;
 - h) l'avvenuta contestazione delle violazioni o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
 - i) la sottoscrizione del verbalizzante;
 - l) Il responsabile del procedimento.
3. In caso di contestazione immediata il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia, ne viene dato atto in calce al verbale stesso.
- Se non è avvenuta la contestazione immediata il verbale deve essere notificato ai responsabili, con le modalità previste dalle leggi vigenti, entro il termine di 90 giorni dall'accertamento per i residente nel territorio della Repubblica, ed entro 360 giorni a quelli residente all'estero.
4. In calce al verbale di accertamento sono indicati in modo chiaro ed univoco l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. E' inoltre indicata l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi con le modalità di cui all'art. 12 del presente regolamento.
5. Se nella motivazione del verbale di accertamento, prevista alla lettera e) del secondo comma, si fa riferimento ad un'altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

Art. 9 – PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di accertamento e notifica, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione.
2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.
3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1°, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. In questo caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.

4. All'atto della contestazione o della formale notificazione della violazione non è ammesso il pagamento nelle mani dell'accertatore della somma determinata ai sensi del comma 1°.
5. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso e venendo, quindi, meno la materia del contendere anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'art. 12.

Art. 10 – INTROITO DEI PROVENTI

I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento sono introitati dal Comune a mezzo c/c postale n°..... intestato alla Tesoreria Comunale. Con provvedimento del Sindaco, possono essere attivate altre forme di pagamento, nel rispetto delle vigenti norme di contabilità.

Art. 11 – SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE – MISURE RIPRISTINATORIE

1. Le sanzioni amministrative accessorie sono:
 - a) l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;
 - b) obbligo di rimozione di opere abusive;
 - c) obbligo di sospendere una determinata attività;
2. Nell'ipotesi di cui le norme dei Regolamenti Comunali dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica comunque di diritto.
3. Qualora la violazione di una norma dei Regolamenti Comunali comporti un'alterazione dello stato dei luoghi si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle eventuali opere abusive. In tal caso l'accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, il ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile un termine proporzionato all'entità dell'opera di eliminazione del danno prodotto.
4. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a Ditte specializzate e i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza d'ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero anche con apposito decreto ingiuntivo.

Art. 12 – OPPOSIZIONE AI VERBALI DI CONTESTAZIONE

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data della notificazione del verbale di contestazione, gli interessati, in qualità di trasgressori o di obbligati in solido e qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso, in esenzione di bollo, al Dirigente dell'Area competente nella materia oggetto di contestazione. Con il ricorso possono essere presentati documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Il ricorso deve essere sottoscritto a pena di nullità.
2. Il ricorso deve essere presentato al Comune di Capo d'Orlando, oppure inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso il ricorso s'intende presentato il giorno di spedizione della raccomandata.

ART.14 - RAPPORTO ALL'AUTORITA' COMPETENTE

Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della Legge 24.11.1981n. 689 (connessione obiettiva con un reato), qualora non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta, l'Ufficio, il Comando o l'Ente da cui dipende il verbalizzante trasmette, celermente e comunque entro trenta giorni dalla scadenza dei termini del pagamento, al Dirigente dell'Area competente nella materia oggetto di contestazione:

- a) l'originale del processo verbale;
- b) l'avvenuta prova della contestazione o notificazione,
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente presentati,

ART. 15 - ORDINANZA INGIUNZIONE

1. Nel caso di ricorso, ovvero nel caso in cui il pagamento in misura ridotta non sia consentito, il soggetto competente, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nell'opposizione, entro 90 giorni dalla proposizione del ricorso ovvero entro 60 giorni dalla notifica del verbale per il quale non è previsto il pagamento in misura ridotta, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina, con Ordinanza motivata, la somma dovuta per ogni singola violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di accertamento e notifica, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente.
2. Nel caso in cui il soggetto competente non ritenga fondato l'accertamento, emette Ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il soggetto competente ad irrogare la sanzione esaminato il rapporto di cui all'art. 14 del presente regolamento, emette, entro 360 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, il provvedimento con il quale ingiunge il pagamento ovvero ordina l'archiviazione degli atti.
4. Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione il soggetto competente deve aver riguardo della gravità della violazione, dell'opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dello stesso, delle sue condizioni economiche e della reiterazione delle violazioni.
5. Con l'Ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste. Qualora per l'esecuzione di una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria sia necessario un atto di un Ente diverso dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima trasmette l'Ordinanza Ingiunzione divenuta esecutiva a tale Ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'Autorità che ha irrogato la sanzione.
6. Il soggetto competente ad adottare i provvedimenti di cui al presente articolo, nonché le determinazioni di cui all'art. 13 è individuato con provvedimento del Sindaco, nel Dirigente dell'Area competente nella materia oggetto di contestazione, in ogni caso diversa da quella dell'organo accertatore.

ART. 16- OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE

1. Avverso l'Ordinanza Ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di Naso entro 30 giorno dalla notifica della stessa mediante deposito in cancelleria. Il giudizio di opposizione è regolato dalla Legge 24.11.1981, n°689 e dal D.Lgs. 30.12.1999, n° 507 e successive modifiche.
2. L'opposizione si propone altresì davanti al Tribunale Ordinario quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima.
3. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
4. L'ordinanza ingiunzione deve indicare le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il riferimento al precedente verbale di accertamento.

ART. 17- RISCOSSIONE COATTA

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dall'ordinanza ingiunzione, si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
2. In caso di ritardo del pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile. Nel caso di concessione del pagamento rateale previsto dall'art.13, il ritardo si calcola dalla scadenza della prima rata non pagata.

ART. 18- AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI DELLE SANZIONI

1. La giunta, con proprio provvedimento, può provvedere alla rideterminazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento nel rispetto del limite minimo e massimo previsti dall'art.3 comma 1.
2. Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore effettivo delle sanzioni pecuniarie la Giunta può, altresì, provvedere all'aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale aggiornamento potrà avvenire ogni due anni ed in misura non superiore alla media nazionale della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatosi nel periodo di riferimento.

ART. 19- ORDINANZE SINDACALI E DEI RESPONSABILI DELLE AREE

1. Ove non diversamente previsto da specifica norma legislative o regolamentare quanto indicato nel presente regolamento per la violazione alle norme dei Regolamenti Comunali, per quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, trova applicazione anche per quanto riguarda le violazioni e le conseguenti sanzioni alle ordinanze sindacali e alle ordinanze dei responsabili delle aree.
2. La determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria dovrà comunque essere individuata nei limiti dell'art.3 del presente regolamento.

ART.20- PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA.

1. Il Dirigente dell'Area competente nella materia oggetto di contestazione, a seguito di P.V.C. elevato da Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché della eventuale applicazione di Ordinanza di Ingiunzione di pagamento, o emissione di ruoli per la riscossione coatta,

- può disporre su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate ,
che la somma dovuta venga pagata in rate mensili;
2. Il Dirigente dell'Area competente nella materia oggetto di contestazione provvederà all'esame dell'istanza ed alla sua definizione, entro giorni 60 dalla sua richiesta, e con proprio provvedimento disporrà la rateizzazione od il rigetto della richiesta;
 3. L'importo dovuto potrà essere rateizzato per un massimo di dodici rate di uguale importo, in funzione della somma totale che il debitore deve versare, la rata mensile non può essere inferiore ad €50,00 (euro cinquanta);
 4. Le somme mensili devono comprendere gli interessi sul debito nominale nella misura di cui all'art. 21 del D.P.R. 602/73 modificato dall'art. 9 del D. Lgs. 46/99 (6% annuo). La somma sulla quale vanno calcolati detti interessi è quella maturata al momento dell'istanza di dilazione, vale a dire sull'importo dovuto a titolo di diritti annuale. Il calcolo di cui sopra, potrà subire delle modifiche in ordine ad eventuali nuove disposizioni di Legge che potranno subentrare;
 5. Il debitore deve versare in un'unica soluzione, con la prima rata, gli interessi di mora eventualmente maturati e la parte a suo carico dei compensi spettanti al Concessionario dei ruoli;
 6. Il debitore decade dal beneficio della rateizzazione se non versa le rate entro la data stabilita; in questo caso l'intero importo iscritto a ruolo e ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione ed il carico non può essere più rateizzato;

ART. 21- NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio, della Delibera di adozione.
2. Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni del presente regolamento contenuti in atti Regolamentari del Comune.
3. A seguito dell'abrogazione del R.D. 03.03.1934, n° 383 Testo Unico Legge Comunale e Provinciale, intervenuta con il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Leg.vo 18.08.2000, n°267, non sono più applicabili le Ordinanze Sindacali di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, saranno adottate dal soggetto competente le determinazioni di cui all'art.15 relative ai ricorsi e ai rapporti pervenuti

anteriorente all'abrogazione del R.D. 03.03.1934, n° 383 Testo Unico Legge Comunale e Provinciale, intervenuta con l'entrata in vigore del T.U. delle Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Leg.vo 18.08.2000, n° 267. In caso di ingiunzione la sanzione amministrativa pecuniaria sarà irrogata con riferimento alle norme vigenti al momento dell'accertamento.